



**Regione Umbria**  
Assemblea legislativa

# **PROGETTO DI LEGGE REGIONALE**

## **N. 34 DEL 31/01/2025**

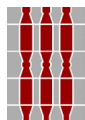
INIZIATIVA: CONS. RICCI FABRIZIO  
ALTRI PROPONENTI: CONS. BETTI CRISTIAN  
CONS. SIMONETTI LUCA  
CONS. TAGLIAFERRI BIANCA MARIA

---

**ISTITUZIONE DELLA "COMMISSIONE SPECIALE  
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI  
RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 6: SALUTE"**

---

TRASMESSO ALLA SEZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI IN DATA 31/01/2025



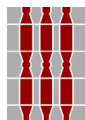
## **Proposta di legge: “*Istituzione di una Commissione speciale PNRR, Missione 6*”**

### **Relazione illustrativa**

Il PNRR italiano, approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, è stato modificato in più occasioni, da ultimo in data 26 aprile 2024, quando il Consiglio UE ha accolto le richieste di revisione presentate dall'Italia il 4 marzo 2024. Il 22 luglio 2024 la Cabina di regia PNRR ha approvato la Quinta relazione sullo stato di attuazione del Piano; a tal proposito, la Relazione semestrale PNRR (I semestre 2024-II semestre 2024) del 5 dicembre 2024 della Corte dei Conti evidenzia, non solo, come siano stati conseguiti a sistema i 39 obiettivi europei in scadenza al primo semestre 2024, ma anche che nel secondo semestre dello stesso anno l'attuazione del PNRR procedeva in linea con il cronoprogramma stabilito.

Per quanto concerne il ruolo delle Assemblee legislative in relazione al PNRR, fermo restando che a livello regionale il riparto delle funzioni tra le Giunte e i Consigli segue le regole generali stabilite dagli Statuti e dalla legislazione di settore, occorre evidenziare la centralità degli esecutivi regionali nell'attuazione del Piano rispetto alle Assemblee legislative. Tale impostazione risulta, tuttavia, temperata dall'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo da parte delle Assemblee regionali, le quali, oltre ad una fase di programmazione iniziale e all'esercizio di un ruolo di supporto per rafforzare le capacità progettuali di Regioni ed enti locali, svolgono funzioni di monitoraggio dell'attuazione del PNRR stesso. Circa tali funzioni, esse vanno considerate tenendo conto del ruolo affidato alle Regioni, quali livelli di governo che concorrono a creare le migliori condizioni per l'attuazione del Piano, intervenendo in tutti i settori affidati alla loro competenza legislativa e amministrativa. Oltre alla previsione di relazioni periodiche dell'esecutivo e di specifiche regole interne per il monitoraggio dell'attuazione di progetti e investimenti, gli strumenti consentiti dagli Statuti sono l'istituzione di Commissioni consiliari o di apposite “Task force”. A tal proposito, possono citarsi le esperienze dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e della Liguria, che hanno istituito Commissioni speciali volte a svolgere indagini e approfondimenti in ordine alle modalità e allo stato di attuazione del PNRR.

La Missione 6: Salute del PNRR ha lo scopo di affrontare e risolvere una serie di criticità, che la pandemia da Covid-19 ha esasperato. In particolare, il traguardo da raggiungere è quello di potenziare il SSN allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, oltre a rafforzare le strutture, i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari (sviluppando in tal senso soluzioni di telemedicina, che siano a sostegno dell'assistenza domiciliare e superino la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari sul territorio). D'altra parte, la Missione 6 si pone l'obiettivo di ammodernare e rinnovare il parco tecnologico e digitale ospedaliero sia livello centrale che regionale; oltre ciò, si vuole, non solo potenziare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario, ma



anche sviluppare le competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale medico.

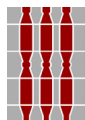
Inoltre, il raggiungimento di tali obiettivi si pone al centro del programma di governo della Giunta regionale per la XII Legislatura, in particolar modo con riferimento alla ristrutturazione dei servizi sanitari territoriali, all'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata, alla digitalizzazione del servizio sanitario, allo sviluppo di sistemi di telemedicina, nonché al rinnovo del parco tecnologico degli ospedali.

Alla luce di quanto premesso, e tenuto conto del breve lasso di tempo che separa l'inizio della XII Legislatura al termine ultimo per realizzare gli obiettivi previsti dal PNRR, e delle funzioni di controllo che l'Assemblea legislativa è tenuta ad esercitare per verificare la correttezza e la ragionevolezza delle decisioni finora assunte, la Proposta di legge in oggetto è volta ad istituire la presente Commissione speciale, con il compito di svolgere, mediante funzioni istruttorie e referenti, approfondimenti relativi alla Missione 6: Salute e ad acquisire ogni elemento utile di conoscenza in ordine allo stato di attuazione dei progetti e degli interventi per i quali la Regione Umbria risulti essere soggetto beneficiario oppure attuatore degli investimenti a valere su tale Missione.

La Commissione speciale potrà altresì svolgere audizioni e indagini conoscitive finalizzate a conoscere e valutare gli effetti degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione a valere sempre sulla Missione 6. A tal fine, la Commissione speciale potrà sottoporre all'Assemblea legislativa proposte di atti di indirizzo per la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, oltre a formulare proposte di interventi legislativi, ove ritenuti necessari ad attuare riforme connesse all'attuazione degli interventi a valere sulla Missione 6 del PNRR.

La Commissione speciale è composta da otto Consiglieri regionali, dei quali cinque designati dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza e tre dai Presidenti dei Gruppi di minoranza, ed opera in maniera analoga alle Commissioni permanenti.

Si evidenzia, da ultimo, come tanto le attività di indagine, monitoraggio e audizione quanto le funzioni referenti connesse al procedimento legislativo riguardanti gli interventi ricompresi nella Missione 6 del PNRR che la presente legge conferisce alla competenza della Commissione speciale, sono esercitate ai sensi dell'articolo 35, comma 1 ter, del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa e che pertanto per il tempo in cui opera la Commissione speciale le corrispondenti funzioni della Commissione permanente competente sono sospese.



## **Proposta di legge: Istituzione di una Commissione speciale PNRR, Missione 6**

### **Art. 1 (Istituzione e compiti)**

1. È istituita presso l'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale denominata: "Commissione speciale sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6: Salute" (di seguito Commissione speciale).

2. La Commissione speciale ha i seguenti compiti:

- a) svolgere approfondimenti inerenti la "Missione 6: Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- b) acquisire ogni elemento utile di conoscenza in ordine allo stato di attuazione e al rispetto del cronoprogramma dei progetti e degli interventi per i quali la Regione Umbria risulti essere soggetto beneficiario oppure attuatore degli investimenti a valere sulla "Missione 6: Salute" del PNRR;
- c) svolgere audizioni e indagini conoscitive finalizzate a conoscere e valutare gli effetti degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione a valere sempre sulla "Missione 6: Salute" del PNRR.

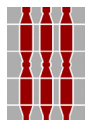
3. La Commissione speciale può sottoporre all'Assemblea legislativa proposte di atti di indirizzo per la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. La Commissione speciale, inoltre, può formulare proposte di interventi legislativi, ove ritenuti necessari ad attuare riforme connesse all'attuazione degli interventi a valere sulla "Missione 6: Salute" del PNRR, che trasmette all'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3, la Commissione speciale può richiedere l'intervento, alle proprie riunioni, per quanto di competenza, dei componenti della Giunta regionale e dei responsabili degli uffici regionali, degli amministratori e dei dirigenti di enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione nonché degli amministratori e dirigenti delle aziende sanitarie regionali e delle società partecipate.

5. Ai soli fini dell'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3, la Commissione speciale svolge funzioni istruttorie e referenti ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

### **Art. 2 (Strutture per il supporto)**

1. La Commissione speciale, per lo svolgimento dei propri lavori, si avvale delle strutture dell'Assemblea legislativa.



2. Il Presidente della Commissione speciale dispone di una struttura di supporto ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale).

### **Art. 3** **(Componenti)**

1. La Commissione speciale, fermo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, è composta da 8 Consiglieri regionali, dei quali, 5 designati dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza e 3 dai Presidenti dei Gruppi di minoranza.

2. I Presidenti dei Gruppi assembleari provvedono a designare i Commissari di rispettiva competenza entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa. In caso di mancata designazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa nei successivi cinque giorni, sentito l'Ufficio di Presidenza.

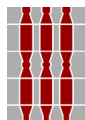
3. Non possono essere designati a far parte della Commissione speciale, il Presidente della Giunta regionale, i consiglieri regionali componenti della Giunta regionale e il Presidente dell'Assemblea legislativa.

### **Art. 4** **(Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione speciale)**

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione speciale. La Commissione speciale, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

2. La carica di Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e di Presidente di Commissione consiliare permanente.

3. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione speciale godono delle indennità di funzione spettanti ai presidenti e vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti.



**Art. 5**  
**(Validità delle decisioni e funzionamento)**

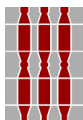
1. La Commissione speciale è validamente costituita in seduta con la presenza di almeno la metà dei componenti.
2. La Commissione speciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti, astenuti compresi. All'atto della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti in sede referente, in quanto compatibili.

**Art. 6**  
**(Durata della Commissione speciale)**

1. La Commissione speciale conclude i propri lavori entro trenta mesi dalla data del suo insediamento, al termine dei quali è automaticamente sciolta. Entro tale termine, la Commissione speciale trasmette all'Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti ai fini di cui all'articolo 37, comma 3, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, il termine di cui al primo periodo del comma 1 può essere prorogato con decisione della Commissione stessa per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato, e comunque non superiore alla scadenza del quinquennio di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione). In caso di scioglimento dell'Assemblea legislativa, la Commissione speciale è automaticamente sciolta decorsi trenta giorni dal decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 50, comma 1, dello Statuto regionale ed entro tale termine trasmette all'Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti.

**Art. 7**  
**(Norma finanziaria)**

1. Si autorizza la spesa e corrispondente copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, all'interno delle risorse autorizzate e non impegnate alla Missione 01 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE", Programma 01 "ORGANI ISTITUZIONALI", Titolo 1: Spese correnti del bilancio regionale nei seguenti capitoli di spesa:

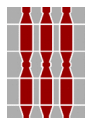


a) capitolo 00008\_s euro 25.000,00 per l'anno 2025, euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e fino ad un ammontare complessivo di euro 142.000,00 nel caso previsto dall'articolo 6, comma 2, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3;

b) capitolo 00100\_s euro 38.757,17 per l'anno 2025, euro 46.508,60 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e fino ad un ammontare complessivo di euro 220.915,85 nel caso previsto dall'articolo 6, comma 2, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2;

c) capitolo 00100\_s entro le risorse in esso disponibili per gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 1, commi 2, lettera c) e nel rispetto dei limiti di spesa della normativa vigente in materia.

Perugia, 31/01/2025



## **RELAZIONE TECNICA**

Illustrazione sintetica per ogni articolo degli interventi, delle loro finalità e delle azioni concrete, che si intendono attivare, ed evidenziare se la nuova norma ha effetti finanziari (nuove o maggiori spese o minori entrate o neutralità finanziaria sul bilancio regionale).

### **Sezione I - Individuazione e morfologia degli effetti finanziari**

Per nuove o maggiori spese la descrizione dovrà evidenziare:

- - la natura economica dell'intervento: spese corrente o in conto capitale, attività finanziarie, prestiti, trasferimenti..., spese rimodulabili o non rimodulabili, spese inderogabili/obbligatorie. Per la classificazione economica delle Entrate e delle Spese far riferimento alle voci del Piano dei conti finanziario (allegato 6/1 del Dlgs. 118/2011).
- - il carattere temporale della spesa: pluriennale o continuativa/ricorrente.
- - l'ammontare previsto della spesa per ognuno degli anni del bilancio in corso, l'ammontare a regime per le spese continuative e l'ammontare complessivo per le spese pluriennali. Se l'importo a regime non è stabile, va seguito l'andamento dell'effetto finanziario nel tempo.
- - la finalità dell'intervento seguendo la classificazione in Missioni e Programmi (allegato 14 del Dlgs. 118/2012).

### **Sezione II — Metodi di quantificazione degli oneri finanziari**

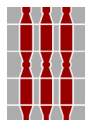
Definire ed indicare la quantificazione degli effetti finanziari diretti e indiretti (vanno indicati tutti i passi logico-matematici che hanno portato alla definizione degli effetti finanziari diretti ed indiretti. Nel caso in cui ciò richieda una esposizione particolarmente articolata si potrà rinviare ad apposita appendice).

1. Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.
2. metodologia di calcolo (stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici). Ipotizzare i potenziali destinatari dell'intervento normativo e, conseguentemente, stimare la spesa complessiva per ogni anno finanziario. L'analisi deve essere svolta per ogni articolo e comma che hanno impatto finanziario.
3. eventuali altre metodologie di quantificazione e di valutazione (compilare solo nel caso in cui vengono utilizzati dati o informazioni provenienti ad esempio da studi, documenti o altro materiale già esistenti, indicando la fonte di provenienza).

Il titolo della proposta di legge è "Istituzione di una Commissione speciale PNRR, Missione 6"

**L'Art. 1 (Istituzione e compiti)** istituisce la commissione speciale denominata "Commissione speciale sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6: Salute" (**comma 1**), il cui compito è svolgere approfondimenti





sull'attuazione della Missione 6: Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e valutare gli effetti degli interventi realizzati, attraverso audizioni ed indagini conoscitive (**comma 2**). Inoltre la Commissione può presentare direttamente all'Assemblea legislativa proposte di atti di indirizzo per la Giunta regionale e di interventi legislativi riguardanti l'attuazione della Missione 6 del PNRR (**comma 3**).

La Commissione può richiedere l'intervento alle proprie riunioni dei componenti della Giunta regionale e dei responsabili degli uffici regionali competenti, amministratori e dirigenti di enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione e delle aziende sanitarie regionali e delle società partecipate (**comma 4**).

La Commissione svolge funzioni istruttorie e referenti sulle specifiche tematiche trattate dalla Commissione speciale medesima, tali funzioni sono contemporaneamente sospese nell'ambito dell'attività della Commissione permanente competente secondo le materie previste dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa nell'Allegato -Articolo 15, comma 3 (**comma 5**).

L'istituzione della Commissione in sé non comporta oneri finanziari aggiuntivi, il suo funzionamento ed organizzazione potrebbe invece comportarli, si rinvia agli articoli successivi che dispongono la materia nel dettaglio.

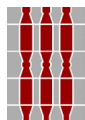
Le attività della Commissione per essere realizzate potrebbero aver bisogno di risorse aggiuntive, ma non avendo carattere obbligatorio tali interventi potranno essere modulati in base alle risorse disponibili alla Commissione stessa o all'Assemblea legislativa. Le indagini conoscitive che sembrano un compito precipuo e non opzionale della Commissione, sono attività non ordinarie che potrebbero generare nuovi oneri.

L'Art. 2 (**Strutture per il supporto**) prevede che la Commissione si avvalga delle strutture dell'Assemblea legislativa per lo svolgimento dei propri lavori (**comma 1**), e (**comma 2**) di un ufficio di supporto, ai sensi del comma 2 dell'Art. 4-bis (Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale) della Lr 21/2007 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) secondo cui:

“Le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e Comitati permanenti sono disciplinate da apposita deliberazione approvata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.”

La Deliberazione n. 22 del 29 luglio 2015 dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa (Definizione di budget di annuale di spesa per il funzionamento degli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Assemblea legislativa) ha deliberato al punto 3 di:

“assegnare un budget annuale di spesa, pari ad € 34.000,00, ad esclusione degli oneri riflessi e dell'Irap, ai fini della costituzione e del funzionamento degli Uffici di supporto dei Presidenti delle Commissioni permanenti, dei Presidenti del Comitato per il



monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, delle Commissioni speciali e d'inchiesta e dei Portavoce delle opposizioni;”.

L'interpretazione congiunta dell'art.4-bis della Lr 21/2007 e della delibera attuativa dell'Ufficio di Presidenza conduce alla quantificazione degli oneri finanziari aggiuntivi come segue:

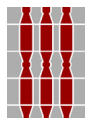
- 34.000 euro budget annuo lordo per un contratto a tempo pieno a tempo determinato,
- a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi e l'IRAP:
  - +23,80% per oneri previdenziali
  - +2,88% per TFR
  - +8,5% per IRAP
  - +1,61% per disoccupazione
- = 36,79% % totale degli oneri da aggiungere (riflessi+IRAP)
- 36,79% di 34.000 euro= 12.508,60 euro totale annuo oneri da aggiungere (riflessi +IRAP)
- 34.000 euro+12.508,60 euro=46.508,60 euro Totale budget annuo di spesa per un ufficio di supporto alla presidenza della Commissione speciale

Pertanto il costo aggiuntivo totale per l'ufficio di supporto proposto è prevedibile in 46.508,60 euro totale annuo, 3.875,72 euro mensile, 116.271,50 euro per 30 mensilità, 104.644,35 euro per ulteriori 27 mensilità prevedibili di proroga fino a fine legislatura, supponendo l'istituzione della Commissione speciale da marzo 2025.

**Gli articoli Art. 3 (Componenti), Art. 4 (Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione speciale), Art. 5 (Validità delle decisioni e funzionamento), Art. 6 (Durata della Commissione speciale)** nel loro complesso determinano il numero di componenti della commissione, le incompatibilità alla designazione a componente ed all'eleggibilità alla carica di Presidente o Vice presidente della Commissione stessa con altre cariche di presidenza all'interno dell'Assemblea, il sistema di voto per l'elezione degli stessi, la stessa indennità di funzione e l'applicabilità delle stesse disposizioni relative al funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti in sede referente.

Considerando le incompatibilità di designazione a componente, disposta dal comma 3, art.3 del pdl e dall'art.16, c.4 del Regolamento interno, e tra le cariche di presidenza, disposta dal comma 2, art. 4 del pdl e dall'art.17, c.5 e 6 del Regolamento interno, e che diverse cariche di presidenza di organi consiliari sono state già affidate ai consiglieri designabili a componenti della Commissione speciale, si può prevedere che la carica di presidente e vicepresidente della Commissione speciale comporterà un costo aggiuntivo derivante dalle indennità di funzione ad essi spettanti.

Tali indennità di funzione secondo il comma 3 dell'articolo 4 del pdl saranno le stesse spettanti ai presidenti e vicepresidenti delle Commissioni permanenti.



Di conseguenza le cariche di Presidente e Vice Presidente della Commissione Speciale porteranno ad un onere aggiuntivo pari a:

- 1.500 euro mensili per indennità di carica al Presidente della Commissione speciale,
- 1.000 euro mensili per indennità di carica al Vice Presidente della Commissione speciale.

L'onere totale aggiuntivo potrebbe essere dunque di 2.500 euro mensili, per esempio di 25.000 euro per 10 mensilità da marzo a dicembre 2025, 30.000 euro per anno intero di 12 mesi, 75.000,00 euro per 30 mesi, 67.500,00 euro per 27 mesi.

L'onere totale per le indennità di funzione del presidente e vice presidente della Commissione speciale fino a fine legislatura, considerando l'istituzione della Commissione speciale dopo 3 mesi dall'inizio legislatura per una prima durata di 30 mesi e poi prorogata per ulteriori 27 mesi fino a fine legislatura, potrebbe essere pari a 142.500,00 euro totali per tutta la legislatura.

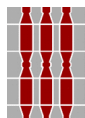
L'Art. 6 (Durata della Commissione speciale) determina la durata della Commissione in 30 mesi prorogabili fino a fine legislatura.

*Tale disposizione determina il carattere temporale delle spese di funzionamento della Commissione speciale in 30 mesi prorogabili per altri 27 mesi fino a fine legislatura, nell'ipotesi di approvazione della presente proposta di legge entro 3 mesi dall'inizio legislatura.*

Pertanto l'onere aggiuntivo prevedibile dall'attuazione della presente proposta di legge, si può quantificare come riepilogato in TABELLA 1

**TABELLA 1 - - - Individuazione e quantificazione degli effetti finanziari**

| Articolo/<br>comma                                          | Finalità<br>MISSIONE<br>/<br>PROGRAMMA                                                                   | Natura<br>economica<br>TITOLO/<br>MACRO-<br>AGGREGATO                              | Caratter<br>e<br>tempora<br>le                         | IMPORT<br>O<br>ANNO<br>2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPO<br>RTO<br>ANNO<br>2026 | IMPOR<br>TO<br>ANNO<br>2027 | IMPO<br>RTO<br>ANN<br>UO<br>A<br>REGI<br>ME | AMMONTARE<br>COMPLESSIVO                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Art.<br>comma<br>lettera<br><i>indagini<br/>conoscitive</i> | 1,<br>2,<br>c)<br>Missione<br>01:<br>SERVIZI<br>ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI<br>GESTIONE<br>Programma | Titolo 1:<br>SPESE<br>CORRENTI<br>Macroaggregato 104:<br>TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | Pluriennale (30 mesi +24 mesi fino a fine legislatura) | Spese non quantificabile a priori, in quanto le indagini potrebbero essere svolte con le risorse umane a supporto della Commissione o con metodi diversi il cui costo potrebbe essere molto variabile. Si suppone che tale onere sarà quantificato successivamente in corso dei lavori di Commissione e sarà quantificato in funzione delle risorse umane e finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio dell'Assemblea legislativa. |                             |                             |                                             |                                          |
| Art.<br>comma<br><i>ufficio</i>                             | 2,<br>2<br>di<br>01:<br>ORGANI                                                                           | In quanto fondi da trasferire al                                                   |                                                        | 38.757,17<br>(10 mesi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46.508,60                   | 46.508,60                   | -                                           | 116.271,50 (30 mesi)<br>+104.644,35 (27) |



|                                                                                                 |                                          |                                                                            |  |                        |           |           |   |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>supporto al presidente della commissione</i>                                                 |                                          |                                                                            |  |                        |           |           |   | mesi)<br><b>=220.915,85</b><br><b>(totale fino a fine legislatura)</b>                                         |
| Art. 4.<br>comma 3<br><i>indennità di funzione del presidente e vice presidente commissione</i> | ISTITUZIONALI                            | Consiglio regionale per le indennità di carica e per le spese di esercizio |  | 25.000,00<br>(10 mesi) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 75.000,00 (30 mesi)<br>+67.500,00 (27 mesi)<br><b>=142.000,00</b><br><b>(totale fino a fine legislatura)</b>   |
|                                                                                                 | In quanto attività di supporto ad organi | competenze e                                                               |  |                        |           |           |   |                                                                                                                |
| TOTALE                                                                                          |                                          |                                                                            |  | 63.757,17              | 76.508,60 | 76.508,60 | - | 191.271,50 (30 mesi)<br>+172.144,35 (27 mesi)<br><b>=363.415,85</b><br><b>(totale fino a fine legislatura)</b> |

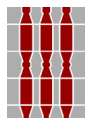
### Sezione III - Copertura Finanziaria

a) Le modalità di copertura finanziaria teoricamente possibili sono:

- utilizzo di specifici accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio);
- modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale);
- mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa
- rinvio alla legge di bilancio

La copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi previsti per l'attuazione della presente proposta di legge, si intende fornita dalle risorse già disponibili al bilancio dell'Assemblea legislativa nella Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE; Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI; Titolo 1: SPESE CORRENTI; Macroaggregato 104: TRASFERIMENTI CORRENTI, nei capitoli del Bilancio regionale:

- 00008\_s FONDI DA TRASFERIRE AL CONSIGLIO REG.LE PER IND. DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO E

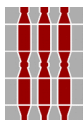


SPESE DI RAPPRESENTANZA LL.RR. 1/8 /1972, N.15 - 26/2/1981, N. 9 - 14/1/1985, N.2 ((SPESE OBBLIGATORIE)

• 00100\_s SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)

TABELLA II - -Copertura finanziaria

| Articolo/<br>comma                                                                              | Modalità di copertura<br>MISSIONE/PROGRAMMA<br>TITOLO/MACRO-AGGREGATO<br>(capitoli di bilancio)<br>delle risorse utilizzate per la<br>copertura finanziaria              | IMPORTO<br>ANNO<br>2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTO<br>ANNO<br>2026 | IMPORTO<br>ANNO<br>2027 | IMPORTO<br>ANNO<br>2028 | AMMON<br>TARE<br>COMPLE<br>SSIVO                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1,<br>comma 2,<br>lettera c)<br><i>indagini conoscitive</i>                                | Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa                                                                                                              | Spese non quantificabile a priori, in quanto le indagini potrebbero essere svolte con le risorse umane a supporto della Commissione o con metodi diversi il cui costo potrebbe essere molto variabile. Si suppone che tale onere sarà quantificato successivamente in corso dei lavori di Commissione e sarà quantificato in funzione delle risorse umane e finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio dell'Assemblea legislativa. |                         |                         |                         |                                                                                                      |
| Art. 2,<br>comma 2<br><i>ufficio di supporto al presidente della commissione</i>                | (utilizzo risorse autorizzate e non impegnate in Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE; Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1: SPESE CORRENTI | Capitolo 00100_s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38.757,17<br>(10 mesi)  | 46.508,60               | 46.508,60               | -                                                                                                    |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                         | 116.271,50 (30 mesi)<br>+104.644,35 (27 mesi)<br><b>=220.915,85 (totale fino a fine legislatura)</b> |
| Art. 4,<br>comma 3<br><i>indennità di funzione del presidente e vice presidente commissione</i> | Macroaggregato 104: TRASFERIMENTI CORRENTI nei capitoli di spesa 00008_s e 00100_s                                                                                       | Capitolo 00008_s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.000,00<br>(10 mesi)  | 30.000,00               | 30.000,00               | -                                                                                                    |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                         | 75.000,00 (30 mesi)<br>+67.500,00 (27 mesi)<br><b>=142.000,00 (totale fino a fine legislatura)</b>   |
| TOTALE                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63.757,17               | 76.508,60               | 76.508,60               | -                                                                                                    |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                         | 191.271,50 (30 mesi)<br>+172.144,                                                                    |



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 35 (27<br>mesi)<br>= <b>363.415,<br/>85 (totale<br/>fino a fine<br/>legislatur<br/>a)</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Norma Finanziaria

La norma finanziaria riepiloga la quantificazione degli oneri di spesa aggiuntivi previsti e da autorizzare e la loro modalità di copertura finanziaria, per le diverse annualità di bilancio, totale per le spese a carattere pluriennale o a regime per le spese continuative, indicandone la classificazione in Missioni, Programmi e Titoli di spesa. La classificazione da utilizzare in caso di modifiche di previsioni di entrata è in Titoli , Tipologia, Categoria, carattere ricorrente o non ricorrente dell'entrata.

Perugia, 31/01/2025

Fabrizio Ricci

Luca Simonetti

Bianca Maria Tagliaferri

Cristian Betti